

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1324 del 15/11/2021 BOLOGNA

Proposta: DLV/2021/1369 del 15/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO
PROMOTORE QUANTA S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 SEXIES, COMMA 2,
LETT. A) DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II, PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 24,
COMMA 5 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO INTEGRATIVO POLITICHE DEL LAVORO

Firmatario: FABRIZIA MONTI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del
procedimento:** Fabrizia Monti

Firmato digitalmente

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.,
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 e ss.mm. “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm.;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ed in specifico l'art. 12,
- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e s.m.i;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l'articolo 24, comma 5, che prevede che per ogni tirocinio è individuato un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio. Ogni tutore del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante”;
- l'articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che “l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna verifica l'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9”;
- l'art. 26 sexies, comma 2, lett. a), che stabilisce che la mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività e la violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare di cui all'articolo 24, comma 5 comportano, per il soggetto promotore, il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;
- L'art. 26 sexies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1005 del 18/6/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini, con cui tra l'altro viene approvato, quale allegato 4) parte integrante e sostanziale, il "Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini";

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro n. 852 del 1/7/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii", che stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consistono in:

- Controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante rispettivamente in convenzione e progetto formativo e comunicazione obbligatoria, applicati dal sistema informativo dell' dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE" all'atto della compilazione di convenzione e progetto da parte del soggetto promotore sulla piattaforma dedicata sul portale "Lavoro per Te", e controlli applicati, dal sistema informativo, dopo il recepimento e il collegamento di progetto formativo e convenzione alla relativa comunicazione obbligatoria, in fase di verifica di idoneità e congruenza delle informazioni;
- Controlli di secondo livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

Viste le proprie determinazioni n. 1559 del 02/11/2020 "Presenza d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 11 Provvedimento" e n. 268/2021 del 12/03/2021 "Presenza d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 15 Provvedimento";

Vista in particolare la propria determinazione n. 688 del 26/05/2021 "Estrazione primo campione - 2021 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 852/2019";

Evidenziato che, nell'ambito dei controlli amministrativi di II livello, di cui alla propria citata determinazione n. 688 del 26/05/2021, sono stati estratti il tirocinio n. 2/144686 inserito nell'elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 1559/2020 e il tirocinio n. 1/151381 inserito nell'elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 268/2021, per i quali è emerso che il medesimo tutore responsabile didattico ed organizzativo del soggetto promotore QUANTA SpA ha accompagnato un numero di tirocinanti superiore a quello stabilito dal citato all'art. 24, comma 5, della LR 17/2005 ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Servizio Integrativo Politiche del Lavoro;

Dato atto che con lettera prot. 71704 del 24/09/2021 è stato comunicato all'Azienda ospitante l'accertamento della violazione 24 comma 5 della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

Dato atto altresì che, in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante Quanta S.p.A., con lettera prot. 89079 del 9/11/2021 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 24 comma 5 della LR 17/2005 ss.mm.ii.

Rilevata la necessità di applicare la sanzione interdittiva prevista all'art. 26 sexies, comma 2, lett. a) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, per violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare di cui all'articolo 24, comma 5, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;

Ritenuto pertanto di interdire Quanta S.p.A. dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, quindi fino al 14/11/2022 compreso;

Visti:

- il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia per il lavoro n. 1141 del 09/11/2018 avente ad oggetto "Recepimento da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro della deliberazione di giunta regionale n. 1123/2018: Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida privacy dell'agenzia regionale per il lavoro";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia per il lavoro n. 152 del 11/02/2021 "Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021, triennio 2021/2023, dell'Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le Determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016, e successive modifiche;
- n. 1451 del 01/10/2020 “Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/10/2020”;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire Quanta S.p.A., in attuazione di quanto previsto all’art. 26 sexies, comma 2, lett. a) della LR 17/2005 e ss.mm.ii., dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, quindi fino al 14/11/2022 compreso, per violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare di cui all’articolo 24, comma 5, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi;
2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto promotore Quanta S.p.A., con l’avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;
4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini>.

Fabrizia Monti